



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 gennaio 2013
(OR. en)**

18134/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0319 (NLE)**

**PECHE 559
OC 778**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 20.1.2013

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE
e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE,
per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici
che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (3) Per alcuni totali ammissibili di catture (TAC) è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (4) Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito delle prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo totale è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
- (5) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

- (6) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di aringa ad ovest della Scozia siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord¹, nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock², nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock³ ("piano per il merluzzo bianco") e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁴.
- (7) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

¹ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
² GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
³ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
⁴ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

- (8) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (9) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (10) Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.
- (11) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008².

¹ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

² GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(12) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia¹, le Isole Færøer² e l'Islanda³, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2013 saranno conclusi solo all'inizio del 2013. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2013, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con le Isole Færøer né con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2013. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia⁴, il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2013. In base alla decisione del comitato congiunto, i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV devono essere automaticamente aumentati qualora si raggiunga un livello di cattura del 70% del contingente iniziale.

¹ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

² Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

³ Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

⁴ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (13) L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni di gestione della pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2013, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (14) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) possono autorizzare trasferimenti e scambi di contingenti tra parti contraenti. Al fine di facilitare tali trasferimenti e scambi di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a discutere con altre parti contraenti delle ORGP e, se del caso, a presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe scambiare il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con l'altra parte contraente e notificare il trasferimento o lo scambio di contingenti all'ORGP. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite nell'ambito di detto trasferimento o scambio di contingenti dovrebbero essere considerate possibilità di pesca assegnate dal contingente dello Stato membro interessato o da questo dedotte anche ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹. Tuttavia, tale trasferimento o scambio di contingenti ad hoc non dovrebbe modificare i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (15) Nella 34a riunione annuale del 2012 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2013 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura in vista dell'aumento del TAC fissato per il 2013 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO qualora risultino soddisfatte talune condizioni connesse alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può informare il segretario esecutivo dell'organizzazione che, per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO, sono state osservate catture per unità di sforzo più elevate del normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2013 è confermato dalla NAFO, è opportuno che esso venga attuato nel diritto dell'Unione.
- (16) Nella 83a riunione annuale del 2012 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

- (17) Nella riunione annuale del 2012 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale riveduto di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo conformemente al quale il contingente dell'Unione è stato aumentato. Inoltre, il periodo di divieto della pesca è stato sostituito da un periodo di apertura e differito di dieci giorni. Sono stati altresì adottati una proroga di un anno dei TAC e dei contingenti esistenti per il pesce spada dell'Atlantico meridionale nonché un nuovo piano di ricostituzione delle specie di marlin azzurro e di marlin bianco. Pertanto il contingente dell'Unione per il pesce spada dell'Atlantico meridionale resta lo stesso di quello del 2012 mentre il contingente dell'Unione per il marlin azzurro è notevolmente aumentato per tener conto della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Il contingente dell'Unione per il marlin bianco resta stabile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (18) Nella riunione annuale del 2012 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. È opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (19) La prima riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio 2013. Fino alla celebrazione di tale riunione annuale è opportuno mantenere in vigore le vigenti misure transitorie, attuate dal regolamento (UE) n. 44/2012.

- (20) Nella riunione annuale del 2012, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i TAC per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (21) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (22) La 9a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi nel 2012, non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione, ad eccezione di un rafforzamento della zona di divieto per la pesca con dispositivi di insediamento del pesce (DCP). La revisione della zona di divieto per la pesca DCP esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni di misure supplementari per il rafforzamento della zona di divieto. Finché non sarà presa una decisione, è opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dal WCPFC continuino ad essere applicate nel diritto dell'Unione.
- (23) Nella riunione annuale del 2012 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

- (24) Nella riunione annuale del 2012 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (25) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2012, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (26) In conformità della dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela ("Venezuela") sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo delle coste della Guyana francese¹, è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque UE.

¹ GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

- (27) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (28) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2013, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (29) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014;
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014;
 - c) possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e
 - d) possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2013.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) alle navi UE;
- b) alle navi di paesi terzi operanti nelle acque UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

- c) "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC) : la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- g) "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008¹.

¹ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) : le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009¹;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009²;

¹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

² Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

- e) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009¹;
- f) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale²;
- g) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico³;
- h) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004⁴;

¹ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

² Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

³ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁴ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

- i) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidati tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica¹;
- j) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano²;
- k) zona della convenzione SPRFMO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale³, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- l) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale⁴;
- m) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering.

¹ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

² L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

³ Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁴ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio¹ e nelle relative disposizioni di applicazione.

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
 - i) il 75% dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
 - ii) il 30% del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

- c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo;
- d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnato per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
- e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10%;
- b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

- c) non sia superato il limite complessivo del 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
5. Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implicino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

- d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
 - e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

- a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'UE non è ancora esaurito.

Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

- a) lo Skagerrak;
- b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
- c) la sottozona CIEM IV;
- d) le acque UE della divisione CIEM IIa; e
- e) la divisione CIEM VIId.

Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002¹, che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

¹ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2013 il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - f) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2013: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Divieti

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
 - b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. .../2013^{1*};
 - c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

¹ Regolamento (UE) n..../2013 del Consiglio, del..., che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L ...).

* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento di cui al doc. 18133/12.

f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la parte contraente interessata dell'ORGP. Quindi, la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la parte contraente interessata dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi dell'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

SEZIONE 1

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di pescherecci UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 17

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 18

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 2
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1. Nel 2013 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2013.

2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2013/2014

1. Durante la campagna di pesca 2013/2014 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, in ogni caso non oltre il 1° giugno 2013:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
 - b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 3

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

Articolo 22

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 23

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

SEZIONE 4

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 24

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 al livello totale di 78 610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 25
Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 26
Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

- a) al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e
- b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 27

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2013 o dal 18 novembre 2013 al 18 gennaio 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2013, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
 - a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

- b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 28

Divieto di pesca di squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 29

*Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora,
del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale*

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 30

Zona di divieto per la pesca con dispositivi DCP

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2013 e le ore 24:00 del 30 settembre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - a) utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di DCP.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;
 - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 31

*Limitazioni del numero di navi UE autorizzate
a praticare la pesca del pesce spada*

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

SEZIONE 8
MARE DI BERING

Articolo 32

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI
DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 33

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 34

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 35

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

- d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque UE;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque UE.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque UE della zona COPACE
- ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
- ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID: Specie altamente migratorie – Tutte le zone
- ALLEGATO IE: Antartico - Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO IF: Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IG: Tonno rosso del sud – Tutte le zone
- ALLEGATO IH: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IJ: Zona della convenzione SPRFMO

- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId
- ALLEGATO IIB: Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi
- ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VI: Zona della convenzione IOTC
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totani
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SIG	Pesce del ghiaccio

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/Sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>

Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SIG	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>

Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>

Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/Sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totani	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE UE DELLA ZONA COPACE

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0	TAC analitico.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	0 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	0		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OT1/*2A3A4).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona: acque EU delle zone di gestione del cicerello⁽¹⁾

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64	TAC analitico.	
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 ⁽¹⁾		
Unione	235		
TAC	235		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	5 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Spagna	17 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	207 ⁽²⁾		
Irlanda	20 ⁽²⁾		
Regno Unito	99 ⁽²⁾		
Altri	5 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	353 ⁽²⁾		
TAC	3 860		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0	(1)	TAC analitico.
Danimarca	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Regno Unito	0	(1)	
Unione	0	(1)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	15 276	(2)(3)	TAC analitico.
Germania	244	(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	15 980	(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	31 500	(2)(3)	
TAC	Non fissato		
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Condizioni speciali: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).		
(3)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
---------	---	-------	--

Danimarca	45 058	(2)	TAC analitico.
Germania	29 296	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	14 900	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	37 476	(2)	
Svezia	2 884	(2)	
Regno Unito	40 485	(2)	
Unione	170 099	(2)	

TAC Non fissato

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud

di 62° N (HER/*04N-) ⁽¹⁾

Unione 0

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
---------	---	-------	---

Svezia	0	(1)(2)	TAC analitico.
Unione	0	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non fissato

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	3 984 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	36 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	641 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	4 661 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		
⁽¹⁾	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.		
⁽²⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IV, VIIId e acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	62 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Danimarca	11 994 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	62 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	62 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	62 ⁽²⁾		
Svezia	59 ⁽²⁾		
Regno Unito	228 ⁽²⁾		
Unione	12 529 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		
⁽¹⁾	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.		
⁽²⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc, VIId(2) (HER/4CXB7D)
Belgio	6 142	(3)(4)	TAC analitico.
Danimarca	617	(3)(4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	401	(3)(4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	7 610	(3)(4)	
Paesi Bassi	13 483	(3)(4)	
Regno Unito	2 932	(3)(4)	
Unione	31 185	(4)	

TAC Non fissato

- (1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
- (2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
- (3) Condizioni speciali: fino al 50% di questo contingente può essere pescato nella zona IVb (HER/*04B.).
- (4) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	3 072		TAC analitico.
Francia	581		
Irlanda	4 151		
Paesi Bassi	3 072		
Regno Unito	16 604		
Unione	27 480		

TAC 27 480

- (1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	6	(1)(2)	TAC analitico.
Danimarca	2 118	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	53	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	13	(1)(2)	
Svezia	371	(1)(2)	
Unione	2 561	(2)	

TAC Non fissato

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	547	(1)(2)	TAC analitico.
Danimarca	3 147	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	1 995	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	676	(1)(2)	
Paesi Bassi	1 778	(1)(2)	
Svezia	21	(1)(2)	
Regno Unito	7 218	(1)(2)	
Unione	15 382	(2)	

TAC Non fissato

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi

della zona IV

(COD/*04N-)

Unione

0

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Unione	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	46 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	907 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	27 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	100 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	1 080 ⁽²⁾		
TAC	Non fissato		
(1)	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
Belgio	503	TAC precauzionale	
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	308 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	678 ⁽¹⁾		
Germania	331 ⁽¹⁾		
Francia	63 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	233 ⁽¹⁾		
Svezia	8 ⁽¹⁾		
Regno Unito	7 082 ⁽¹⁾		
Unione	8 703 ⁽¹⁾		
TAC	8 703		

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato in: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.			

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	8 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	1 360 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	86 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾		
Svezia	161 ⁽¹⁾		
Unione	1 616 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		
⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.			

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	291	(1)	TAC analitico.
Danimarca	1 999	(1)	
Germania	1 272	(1)	
Francia	2 217	(1)	
Paesi Bassi	218	(1)	
Svezia	141	(1)	
Regno Unito	21 279	(1)	
Unione	27 417	(1)	

TAC Non fissato

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV
(HAD/*04N-)

Unione

0

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	0	(1) (2)	TAC analitico.
Unione	0	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	2		TAC analitico.
Germania	3		
Francia	109		
Irlanda	78		
Regno Unito	798		
Unione	990		
TAC	990		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	650	(1)	TAC precauzionale
Paesi Bassi	2	(1)	
Svezia	69	(1)	
Unione	721	(1)	
TAC	Non fissato		
(1)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	365	(1)	TAC analitico.
Danimarca	1 579	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	411	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	2 373	(1)	
Paesi Bassi	913	(1)	
Svezia	2	(1)	
Regno Unito	6 297	(1)	
Unione	11 940	(1)	

TAC Non fissato

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona
IV
(WHG/*04N-)

Unione 0

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	0	(1)(2)	TAC precauzionale.
Unione	0	(2)	

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0	(1)	TAC analitico.
Regno Unito	0	(1)	
Unione	0	(1)	
TAC	<i>Non fissato</i>		

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	16 923	(2)	TAC analitico.
Germania	6 580	(2)	
Spagna	14 347	(1)(2)	
Francia	11 777	(2)	
Irlanda	13 105	(2)	
Paesi Bassi	20 635	(2)	
Portogallo	1 333	(1)(2)	
Svezia	4 186	(1)(2)	
Regno Unito	21 959	(2)	
Unione	110 845	(2)	
TAC	Non fissato		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	9 095 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Portogallo	2 274 ⁽¹⁾		
Unione	11 369 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato		
⁽¹⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	0	TAC analitico.	
TAC	Non fissato		

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
Belgio	346	TAC precauzionale	
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	793		
Svezia	11		
Regno Unito	3 905		
Unione	6 391		
TAC	6 391		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	25 (2)	TAC analitico.	
Estonia	4 (2)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	79 (2)		
Francia	1793 (2)		
Irlanda	7 (2)		
Lituania	2 (2)		
Polonia	1 (2)		
Regno Unito	457 (2)		
Altri	7 (1)(2)		
Unione	2375 (2)		

TAC 2540

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8	TAC analitico.	
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4 (1)		
Unione	36		

TAC 36

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	16	TAC analitico.	
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 869		
Unione	2 428		
TAC	2 428		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	9	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	30 (1)	TAC analitico.	
Danimarca	5 (1)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Germania	109 (1)		
Spagna	2 211 (1)		
Francia	2 357 (1)		
Irlanda	591 (1)		
Portogallo	5 (1)		
Regno Unito	2 716 (1)		
Unione	8 024 (1)		

TAC 14 164

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	0 (1)	TAC analitico.	
Danimarca	0 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
Unione	0 (1)		

TAC Non pertinente

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 822	TAC analitico.
Germania	11	
Svezia	1 367	
Unione	5 200	
TAC	5 200	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.	

Specie:	Gamberello boreale	Zona:
	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	1 720 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Svezia	926 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	2 646 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non fissato	
⁽¹⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.	

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	2 273	TAC analitico.	
Paesi Bassi	21		
Svezia	91		
Regno Unito	673		
Unione	3 058		
TAC	3 058		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	0 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			
⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.			

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	34 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	4 332 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	22 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	833 ⁽¹⁾		
Svezia	232 ⁽¹⁾		
Unione	5 453 ⁽¹⁾		
TAC	Non fissato ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.			

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 602	TAC analitico.	
Germania	18	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	180	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 800		
TAC	1 800		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	3 636	⁽¹⁾	TAC analitico.
Danimarca	11 817	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	3 409	⁽¹⁾	
Francia	682	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	22 726	⁽¹⁾	
Regno Unito	16 817	⁽¹⁾	
Unione	59 087	⁽¹⁾	

TAC Non fissato

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

Unione	0
--------	---

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
---------	--	-------	---

Belgio	19	(1)	TAC analitico.
Danimarca	2 284	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	5 769	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	13 577	(1)	
Paesi Bassi	57	(1)	
Svezia	314	(1)	
Regno Unito	4 423	(1)	
Unione	26 443	(1)	

TAC Non
fissato

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
---------	--	-------	--

Germania	200	(1)	TAC analitico.
Francia	1 989	(1)	
Irlanda	375	(1)	
Regno Unito	2 917	(1)	
Unione	5 481	(1)	

TAC Non fissato

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Unione	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato; (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio
Belgio	340	TAC precauzionale	
Danimarca	727		
Germania	186		
Francia	88		
Paesi Bassi	2 579		
Svezia	5		
Regno Unito	717		
Unione	4 642		
TAC	4 642		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	16	(1)	TAC analitico.
Germania	28	(1)	
Estonia	16	(1)	
Spagna	16	(1)	
Francia	259	(1)	
Irlanda	16	(1)	
Lituania	16	(1)	
Polonia	16	(1)	
Regno Unito	1 016	(1)	
Unione	1 400	(1)	
TAC	2 000		
(1)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	384 (1)	TAC analitico.	
Danimarca	13 185 (1)	.	
Germania	401 (1)		
Francia	1 209 (1)		
Paesi Bassi	1 217 (1)		
Svezia	3 610 (1)		
Regno Unito	1 127 (1)		
Unione	21 133 (1)		

TAC Non pertinente

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	7 112
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 372
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	0	0	0	0	0

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	15 320	(1)	TAC analitico.
Spagna	17	(1)	
Estonia	128	(1)	
Francia	10 214	(1)	
Irlanda	51 067	(1)	
Lettonia	95	(1)	
Lituania	95	(1)	
Paesi Bassi	22 341	(1)	
Polonia	1 079	(1)	
Regno Unito	140 436	(1)	
Unione	240 792	(1)	

TAC Non
pertinente

(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2013	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	6 164	0
Francia	4 109	0
Irlanda	20 547	0
Paesi Bassi	8 989	0
Regno Unito	56 507	0
Unione	96 316	0

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	-------	---

Spagna	22 709	(1)(2)	TAC analitico.
Francia	151	(1)(2)	
Portogallo	4 694	(1)(2)	
Unione	27 554		

TAC Non
pertinente

(1) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIb
(MAC/*08B.)

Spagna	1 907
Francia	13
Portogallo	395

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
---------	------------------------------------	-------	---

Danimarca	0	(1)(2)	TAC analitico.
Unione	0	(1)(2)	

TAC Non
pertinente

(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 162	(1)	TAC analitico.
Danimarca	531	(1)	
Germania	930	(1)	
Francia	232	(1)	
Paesi Bassi	10 492	(1)	
Regno Unito	598	(1)	
Unione	13 945	(1)	
TAC	14 000		
(1)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	24 390	(1)(2)	TAC precauzionale
Germania	51	(1)(2)	
Svezia	9 229	(1)(2)	
Unione	33 670	(2)	
TAC	Non fissato		
(1)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*03A.).		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 726	(3)(2)	TAC precauzionale
Danimarca	136 572	(3)(2)	
Germania	1 726	(3)(2)	
Francia	1 726	(3)(2)	
Paesi Bassi	1 726	(3)(2)	
Svezia	1 330	(1)(3)(2)	
Regno Unito	5 694	(3)(2)	
Unione	150 500	(2)	

TAC 161 500

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

(3) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OTH/*2AC4C).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	37 (2)(3)	TAC precauzionale	
Danimarca	16 198 (2)(3)		
Germania	1 430 (1)(2)(3)		
Spagna	301 (2)(3)		
Francia	1 344 (1)(2)(3)		
Irlanda	1 019 (2)(3)		
Paesi Bassi	9 752 (1)(2)(3)		
Portogallo	34 (2)(3)		
Svezia	75 (2)(3)		
Regno Unito	3 855 (1)(2)(3)		
Unione	34 045 (2)		

TAC 37 950

- (1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
- (2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	15 502	(1) (3) (4)	TAC analitico.
Germania	12 096	(1) (2) (3) (4)	
Spagna	16 498	(3) (4)	
Francia	6 226	(1) (2) (3) (4)	
Irlanda	40 284	(1) (3) (4)	
Paesi Bassi	48 532	(1) (2) (3) (4)	
Portogallo	1 589	(3) (4)	
Svezia	675	(1) (3) (4)	
Regno Unito	14 587	(1) (2) (3) (4)	
Unione	155 989		

TAC 157 989

- (1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*2A-14).
- (4) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	167 345	(1)(3)	TAC analitico.
Germania	32	(1)(2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	123	(1)(2) (3)	
Unione	167 500	(1)(3)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).		
(2)	Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.		
(3)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0	(1)	TAC analitico.
Regno Unito	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	0	(1)(2)	TAC precauzionale
Unione	0	(2)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	0 ^{(1) (2)}		
TAC	Non pertinente		
(1)	Da prelevare esclusivamente con palangari.		
(2)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	0 ⁽³⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	0 ⁽³⁾		
Germania	0 ⁽³⁾		
Francia	0 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽³⁾		
Svezia	0 ^{(1) (3)}		
Regno Unito	0 ⁽³⁾		
Unione	0 ^{(2) (3)}		
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		
(3)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	0	(1) (2) (3)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		
(3)	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA
SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV
E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PCR/N1GRN.)
Irlanda	31	TAC analitico.	
Spagna	219	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	250	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC			
Non pertinente			

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	14	(1)(TAC analitico.
Danimarca	13 806	(1)	
Germania	2 418	(1)	
Spagna	46	(1)	
Francia	596	(1)	
Irlanda	3 574	(1)	
Paesi Bassi	4 941	(1)	
Polonia	699	(1)	
Portogallo	46	(1)	
Finlandia	214	(1)	
Svezia	5 116	(1)	
Regno Unito	8 827	(1)	
Unione	40 297	(1)	
TAC			
Non fissato			

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

Condizioni speciali:

nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di 0 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	0	TAC analitico.	
Grecia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	0		
Francia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
---------	--	-------	--

Germania	1 391	(1) (2) (3) (4)	TAC analitico.
Regno Unito	309	(1) (2) (3) (4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	1 700	(1) (2) (3) (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

- (1) La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:
64°40' N 37°30' O
64°40' N 36°30' O
64°15' N 36°30' O, e
64°15' N 37°30' O
- (2) Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:
- con reti da traino dal 1° luglio al 31 dicembre 2013;
 - con palangari dal 1° aprile al 31 dicembre 2013.
- (3) Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100% e con SCP. Non oltre l'80% del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:
- | Zona | Confine |
|---|-------------------------------------|
| 1. Groenlandia orientale (COD/N65E44) | A nord di 65° N e ad est di 44° O |
| 2. Groenlandia orientale (COD/645E44) | Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O |
| 3. Groenlandia orientale (COD/624E44) | Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O |
| 4. Groenlandia orientale (COD/S62E44) | A sud di 62° N e ad est di 44° O |
| 5. Groenlandia occidentale (COD/S62W44) | A sud di 62° N e ad ovest di 44° O |
| 6. Groenlandia occidentale (COD/N62W44) | A nord di 62° N e ad ovest di 44° O |
- (4) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	7 739 (3)	TAC analitico.	
Spagna	14 330 (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	3 758 (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	3 057 (3)		
Portogallo	2 816 (3)		
Regno Unito	5 223 (3)		
Altri Stati membri	250 (1)(3)		
Unione	37 172 (2)		

TAC 986 000

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	112 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	112	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
	Non pertinente		

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
Unione	112 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	100 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Unione	100	(1)	TAC analitico.
		(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	IIb (CAP/02B.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------

Unione	0	TAC analitico.
--------	---	----------------

TAC	0
-----	---

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Danimarca	4 909	TAC analitico.
Regno Unito	46	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	352	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	214	
Tutti gli Stati membri	254	(1)(2)

Unione	5 775	(3)
--------	-------	-----

TAC	Non pertinente
-----	----------------

(1) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

(2) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

(3) Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70% di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.		

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (LIN/05B-F.) per la molva; (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	2 105	(1)	TAC analitico.
Francia	2 105	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	4 210	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente
(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 700		TAC analitico.
Francia	1 700		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	3 400		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	0	(1)	TAC analitico.
Francia	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0	(1)	

TAC Non pertinente
(1) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
⁽²⁾	Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	0	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	2 075 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Unione	2 075 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 695 ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	195 ⁽²⁾		
Unione	3 890 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche superficiali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		

Specie:	Scorfani (acque pelagiche profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
---------	---	-------	--

Estonia	121	(1)(2)	TAC analitico.
Germania	2 441	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	433	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	230	(1)(2)	
Irlanda	1	(1)(2)	
Lettonia	44	(1)(2)	
Paesi Bassi	1	(1)(2)	
Polonia	222	(1)(2)	
Portogallo	518	(1)(2)	
Regno Unito	6	(1)(2)	
Unione	4 017	(1)(2)	

TAC 26 000 (1)(2)

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

(2) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2013.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	0	(1) (2)	TAC analitico.
Spagna	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	0	(1) (2)	
Regno Unito	0	(1) (2)	
Unione	0	(1) (2)	
TAC		Non pertinente	
(1)		Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	
(2)		Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente	(1) (2)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC		19 500	
(1)		La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2013 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.	
(2)		I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.	

Specie:	Scorfani (acque pelagiche) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	2 173 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico.	
Francia	11 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	16 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 200 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino.

⁽²⁾ Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 976 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	14 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 000 ⁽¹⁾⁽²⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche.

⁽²⁾ Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14D). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	0	(1)(2)(3)	TAC analitico.
Germania	0	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0	(1)(2)(3)	
Unione	0	(1)(2)(3)	

TAC Non pertinente

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(2) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2013.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	0		TAC analitico.
Germania	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0		
Unione	0		

TAC Non pertinente

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	0	(1)	TAC analitico.
Francia	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		

Specie:	Pesce piatto <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
---------	--	-------	----------------------------

Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007¹.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---------	--	-------	-------------------------

Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.

¹ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	157	TAC analitico.	
Germania	657	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	157	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	157		
Polonia	536		
Spagna	2 019		
Francia	282		
Portogallo	2 769		
Regno Unito	1 315		
Unione	8 049		
TAC	14 113		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
---------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Estonia	128	(¹)	TAC analitico.
Lettonia	128	(¹)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	128	(¹)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	227	(¹)	
Unione	Non pertinente	(¹) (²)	

TAC 34 000

(¹) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2013.

(²) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------------

Unione	0	(¹)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	17 000		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾ TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 0 ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
---------	--	-------	--------------------------------------

Estonia 96 TAC analitico.

Lettonia 96 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania 96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia 96

Spagna 76

Portogallo 20

Unione 480

TAC 8 600

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
---------	--	-------	---------------------------------------

TAC Non pertinente ⁽²⁾⁽³⁾

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

⁽³⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	312	TAC analitico.	
Germania	318	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	44	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	22		
Spagna	4 262		
Portogallo	1 782		
Unione	6 738		
TAC	11 493		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Spagna	3 403	TAC analitico.	
Portogallo	660	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	283	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	62		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	322	TAC analitico.	
Germania	219	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	322	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	322		
Unione	1 185		
TAC	6 500		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	233 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	6 500 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO; entro il 1° luglio 2013 può essere pescato un quantitativo massimo di 3 250 t. Una volta esaurito il TAC o il quantitativo intermedio di 3 250 t, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Portogallo	5 229 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 000 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	20 000 ⁽¹⁾		

Specie:	Scorfanì <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2 e divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Lituania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico.	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	588	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 000		

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	69,44	(4) (6)	TAC analitico.
Grecia	129,07	(6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	2 504,45	(2) (4) (6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	2 471,23	(2) (3) (4) (6)	
Italia	1 950,42	(4) (5) (6)	
Malta	160,02	(4) (6)	
Portogallo	235,50	(6)	
Altri Stati membri	27,93	(1) (6)	
Unione	7 548,06	(2) (3) (4) (5) (6)	

TAC 13 400

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	364,09
Francia	164,27
Unione	528,36

(3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100
Unione	100

(4) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	50,09
Francia	49,42
Italia	39,01
Cipro	3,20
Malta	4,71
Unione	146,43

(5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	39,01
Unione	39,01

(6) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2013 incluso.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 949	TAC analitico.	
Portogallo	1 263	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Altri Stati membri	135,5 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	8 347,5		
TAC	13 700		

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 818,18	TAC analitico.	
Portogallo	361,82	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	5 180,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	15 000		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 371,17 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Spagna	17 096,8 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	5 393,31 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	195,2 ⁽²⁾		
Portogallo	1 882,65 ⁽²⁾		
Unione	26 939,13 ⁽¹⁾		
TAC	28 000		

⁽¹⁾ Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007¹

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

¹ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	759,20	TAC analitico.	
Francia	249,50	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	531,30	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 540		
TAC	24 000		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	13 931,65	TAC analitico.	
Francia	10 806,21	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	4 729,24	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	29 467,10		
TAC	85 000		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	27,20	TAC analitico.	
Portogallo	55,20	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	397,60	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	480,0		
TAC	1 985		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	30,5	TAC analitico.	
Portogallo	19,5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	50,0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	355		

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champsocephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 933	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	---

TAC	679	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----	--

⁽¹⁾ Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S,
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E;
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	2 600	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Condizioni speciali:		
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A)	0	
Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B)	780	
Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C)	1 820	
(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2013 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013.		

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	63	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.		

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico meridionale (TOP/F484S.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	52	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.	

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	2 730	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.	

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
		TAC analitico.
TAC	5 610 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.)	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.)	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.)	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.)	93 000

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
---------	---	--

TAC	440 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	---------	--

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E 277 000
(KRI/*F-41W)

Divisione 58.4.1 a est di 115° E 163 000
(KRI/*F-41E)

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
---------	---	--

TAC	2 645 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----------	--

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E 260 000
(KRI/*F-42W)

Divisione 58.4.2 a est di 55° E 192 000
(KRI/*F-42E)

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	80	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Granchi <i>Paralomis spp.</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
		TAC analitico.
TAC	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	360	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	50	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---------	----------------------------	--

(1)

TAC 120 TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
---------	--	--

(1)

TAC 150 TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
---------	--	---

(1)

TAC 1 470 TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
---------	--	---

(1)

TAC 2 200 TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (SIG/F483.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.	
Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.	
Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
	(1)	TAC analitico.
TAC	300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200	TAC precauzionale

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	200	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
---------	---	----------------------------

TAC 230 TAC precauzionale

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	--

TAC 0 TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---------	--	---

TAC 50 TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
	10 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Unione		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	10 949	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 790,5	(1)	TAC analitico.
Paesi Bassi	7 360,2	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	4 725	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	8 124,3	(1)	
Unione	27 000	(1)	

(1) Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della prima riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio 2013.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLO SKAGERRAK, NELLA PARTE DELLA DIVISIONE CIEM IIIa NON APPARTENENTE ALLO SKAGERRAK E AL KATTEGAT, NELLA SOTTOZONA CIEM IV, NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM IIa E NELLA DIVISIONE CIEM VIId

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2013, dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003¹ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. GESTIONE

5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

¹ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIIId

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	895	3 385 928	954 390	1 409	533 451	157	257 266	172 064	6 185 460
TR2	193 676	2 841 906	357 193	0	6 496 811	10 976	748 027	604 071	5 127 906
TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
BT2	5 401 395	79 212	1 375 400	0	1 202 818	0	28 307 876	0	6 116 437
GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

ALLEGATO IIB

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa, IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV


1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Rettangoli statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

4. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2013.

Allegato IIB, appendice 1

Zone di gestione del ciccerello



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI UE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare	Da fissare
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare	Da fissare
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	Da fissare ¹
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare	Da fissare

¹ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

1. Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	8
Unione	68

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	87
Italia	30
Cipro	7
Malta	28
Unione	316

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	12
Unione	12

¹ I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca ¹						
	Cipro	Grecia ²	Italia	Francia	Spagna	Malta ³
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	4 ⁴	0	30	8	12	20
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	8	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	0	29	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	57	0	0
Altre navi per la pesca artigianale ⁵	0	16	0	87	32	0

¹ I numeri riportati in questa tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

³ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁴ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁵ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare					
Pescherecci con palangari	Da fissare					
Tonniere con lenze e canne	Da fissare					
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare					
Pescherecci da traino	Da fissare					
Altre navi per la pesca artigianale	Da fissare					

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	1 ¹

¹ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	17	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Malta	8 768

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ¹	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013

¹ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico, a est di 79°20' E e fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
Tutte le specie tranne <i>Champocephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.		
(2) Escluse le acque soggette a giurisdizione nazionale (ZEE).		

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA
SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2012/2013

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) (1)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013	SSRU A, B, D e F: 0 SSRU C: 84 SSRU E: 42 SSRU G: 42 ⁽²⁾ SSRU H: 42 ⁽²⁾	Totale 210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013	SSRU A, B, C e D: 0 SSRU E: 70	Totale 70	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1° maggio al 31 agosto 2013		Totale 32	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 26	Tutta la divisione: 20
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013	SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 428 SSRU H, I e K: 2 423 SSRU J e L: 382	Totale 3 282	164 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU H, I e K: 121 SSRU J e L: 50	430 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70	160 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) (1)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013	SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 406	Totale 530	50 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU H: 50	84 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 64	120 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20
<p>(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:</p> <ul style="list-style-type: none"> – razze: 5% del limite di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore; – <i>Macrourus</i> spp.: 16% del limite di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1; – altre specie: 20 t per SSRU. <p>(2) Limite di cattura per permettere alla Spagna di intraprendere un esperimento di depauperamento nel 2012/2013.</p>							

Allegato V, parte B, appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units - SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

Regione	SSRU	Confine
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73° 10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56°S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

Regione	SSRU	Confine
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa vicino a 169° 30' E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

Regione	SSRU	Confine
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	D	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	E	Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	F	Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE
ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: specificare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato¹:

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione²:

Tipo di prodotto	% delle catture	Coefficiente di conversione ³

¹ A partire dalla campagna di pesca 2013/2014, sulla base della tabella riportata nel formulario C1, la notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato, comprese le informazioni e, se possibile, i dati per stimare l'incertezza associata al peso vivo comunicato dalle navi o per comprendere la variabilità sottostante nelle costanti utilizzate per effettuare tali stime e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. I membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

² Informazione da fornire per quanto possibile.

³ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1a parte della rete		
2a parte della rete		
3a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple¹: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in%)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100%

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini²: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi e i modelli di pesca:

¹ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

² In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	72	21 922

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare
Venezuela ¹	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45

¹ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.